



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



FAQ - Risposte alle domande più frequenti

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni mediante la presentazione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo e-mail: srg08@regione.umbria.it.

Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo e/o al paragrafo dell'Avviso per il quale si richiede chiarimento e devono pervenire entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno. Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, sono fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili al seguente link: <https://www.regione.umbria.it/csrumbria>.

Eventuali interlocuzioni telefoniche o informali non sostituiscono la procedura di richiesta scritta di cui al presente articolo e non costituiscono interpretazione ufficiale delle disposizioni dell'Avviso.

CODICE INTERVENTO	SRG08
NOME INTERVENTO	Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione
D.D. DI ADOZIONE DEL BANDO	D.D. n. 6893 del 10/07/2026 - D.D. n. 6941 del 13/07/2026

Aggornate al 11/08/2026

Quesito 1	Con riferimento alla categoria dei soggetti ammissibili individuata dall'articolo 6, paragrafo 6.1, comma 2, lettera e), dell'Avviso — «Enti pubblici e/o imprese private operanti nel settore della ricerca» — e a quanto disposto dal comma 6 ai fini della riconducibilità dei soggetti a tale categoria, si chiede di chiarire: 1. se la disposizione debba essere interpretata nel senso di escludere, in quanto tali, i soggetti del Terzo settore; 2. se le attività indicate al comma 6 debbano costituire l'unica ed esclusiva finalità del soggetto oppure possano concorrere con altre finalità risultanti dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalla visura camerale o da altra documentazione equivalente; 3. se le medesime attività debbano essere riportate nella predetta documentazione in modo letterale e integrale oppure se possa ritenersi sufficiente una formulazione più generale, quale lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.
Risposta 1	1. No. La qualifica di Ente del Terzo settore non costituisce, di per sé, causa di esclusione. Un Ente del Terzo settore può rientrare nella categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, comma 2, lettera e), qualora, per natura giuridica e attività esercitata, sia riconducibile alle imprese private operanti nel settore della ricerca e possieda i requisiti previsti dal comma 6; 2. Le attività indicate al comma 6 non devono costituire necessariamente l'unica o esclusiva finalità del soggetto. Possono concorrere con altre finalità, purché risultino chiaramente dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalla visura camerale o da altra documentazione equivalente e siano coerenti con l'attività esercitata; 3. Non è richiesta la riproduzione letterale e integrale delle attività elencate al comma 6. Anche una formulazione più generale, quale lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, può essere ritenuta idonea se dalla documentazione presentata emerge chiaramente la riconducibilità ad almeno una delle attività espressamente previste dal medesimo comma. La verifica è effettuata in sede istruttoria sulla base della documentazione presentata, delle competenze possedute, del ruolo assunto e delle attività assegnate al soggetto nell'ambito del progetto.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



Quesito 2	Dove è possibile scaricare gli allegati dell'Avviso SRG08 in formato editabile?
Risposta 2	Gli allegati in formato editabile sono disponibili nella sezione "DOC" relativa all'intervento SRG08, accessibile dalla pagina https://www.regione.umbria.it/csrumbria , accanto alla sezione dedicata alle FAQ.
Quesito 3	È ammissibile l'acquisto di impianti, compresi gli impianti fotovoltaici, attrezzature o altre dotazioni?
Risposta 3	Per i beni richiamati nel quesito, l'ammissibilità non dipende dalla loro tipologia considerata in astratto, ma dalla funzione concretamente assegnata nell'ambito del progetto. Ai sensi dell'articolo 10.2 dell'Avviso, le spese devono essere imputabili all'operazione, pertinenti, congrue, commisurate alla dimensione dell'operazione e necessarie alla sua attuazione. Ai sensi dell'articolo 10.4, comma 2, lettera g), non sono ammissibili le spese per dotazioni aziendali ordinarie, beni, materiali, strumenti o attrezzature di uso corrente non specificamente e direttamente funzionali alla realizzazione delle attività progettuali. Non sono inoltre ammissibili le attività finalizzate alla mera introduzione commerciale ordinaria di soluzioni già disponibili e non oggetto di messa a punto, collaudo, adattamento o verifica applicativa, ai sensi dell'articolo 8.4, comma 2, lettera f). Possono invece rientrare tra i costi diversi dai costi diretti del personale, ove pertinenti, necessari e funzionali alla realizzazione del progetto, le spese previste dall'articolo 10.3, comma 5, tra cui: - servizi di assistenza tecnica, consulenze, analisi, prove, test, campionamenti, elaborazioni, verifiche, validazioni e altre attività tecnico-scientifiche necessarie alla messa a punto, al collaudo, all'adattamento o alla verifica applicativa dell'innovazione; - materiali, beni di consumo, componenti, semilavorati e altri beni o servizi d'uso direttamente necessari alla realizzazione delle attività progettuali, anche ai fini della realizzazione, dell'adattamento, dell'assemblaggio o del funzionamento di prototipi, impianti pilota o soluzioni sperimentali, la cui funzione si esaurisce con l'utilizzo nell'ambito del progetto; - noleggio, utilizzo, adeguamento o acquisizione di beni, attrezzature, strumenti, impianti pilota o altri investimenti correlati all'operazione, ove direttamente funzionali alle attività progettuali. Pertanto, non è ammissibile l'acquisto di un impianto fotovoltaico quando, per caratteristiche, dimensionamento e modalità di utilizzo, esso si configuri come ordinaria dotazione aziendale destinata a soddisfare le ordinarie esigenze produttive o energetiche dell'impresa, anziché le specifiche esigenze del progetto. L'acquisizione può invece essere considerata ammissibile qualora sia direttamente funzionale alle attività di messa a punto, collaudo, adattamento o verifica applicativa dell'innovazione e presenti caratteristiche e dimensioni proporzionate alle prove, alle attività sperimentali e ai risultati previsti. La natura pilota o sperimentale dell'impianto deve trovare effettivo riscontro nelle attività progettuali, nelle modalità di utilizzo e nei risultati attesi. La verifica è effettuata in sede istruttoria sulla base della documentazione progettuale presentata. Ai sensi dell'articolo 11.2, i costi diversi dai costi diretti del personale sono determinati mediante l'applicazione del tasso forfettario del 40% ai costi diretti del personale riconosciuti ammissibili e non sono oggetto di rendicontazione analitica.
Quesito 4	Può assumere il ruolo di capofila un'impresa con codice ATECO 10.61.90 che svolge prevalentemente attività di produzione e lavorazione di sementi di cereali e foraggiere mediante impianti di selezione?



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



<i>Risposta 4</i>	Sì. L'articolo 6, paragrafo 6.3, comma 2, stabilisce che il ruolo di capofila può essere assunto esclusivamente da un soggetto appartenente alla categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, comma 2, lettera a), comprendente le imprese e gli operatori del settore agricolo, forestale e della filiera agroalimentare. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6.1, comma 3, lettera c), rientrano nella filiera agroalimentare i processi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, compresi, in particolare, la cernita, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e il condizionamento. L'attività descritta nel quesito è riconducibile alla filiera agroalimentare. Il soggetto può pertanto assumere il ruolo di capofila, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'Avviso.
<i>Quesito 5</i>	Si chiede di confermare se il Codice Unico di Progetto (CUP) sarà acquisito direttamente dalla Regione oppure se dovrà essere richiesto dal Partenariato beneficiario.
<i>Risposta 5</i>	Il CUP è acquisito dalla Regione Umbria, in qualità di Amministrazione concedente, e comunicato al capofila. Il Partenariato beneficiario non deve pertanto richiederlo autonomamente.
<i>Quesito 6</i>	Si chiede di chiarire se l'IRAP costituisca un costo ammissibile ai fini del contributo. Qualora non fosse ammissibile, si chiede di confermare se il relativo onere possa essere coperto mediante la quota forfettaria del 40%.
<i>Risposta 6</i>	L'IRAP non costituisce un costo ammissibile in via generalizzata. Per il personale non in organico il cui costo è riconosciuto a costo reale ai sensi dell'articolo 11.1 dell'Avviso, l'IRAP può essere ammessa quale componente del costo diretto del personale esclusivamente quando la relativa base imponibile è determinata, per le attività non commerciali, con il metodo retributivo e l'imposta: - sia effettivamente e definitivamente sostenuta dal partner e non recuperabile a norma della legislazione nazionale applicabile; - sia direttamente riferibile al rapporto contrattuale dedicato al progetto e al relativo periodo di ammissibilità; - sia adeguatamente documentata e verificabile; - rientri nell'importo riconosciuto e approvato nel piano finanziario. Quando la base imponibile sia invece determinata con il metodo analitico o contributivo, l'IRAP non è riconoscibile quale costo diretto del personale, in quanto calcolata sul valore della produzione e non direttamente imputabile al singolo rapporto contrattuale o al progetto. Per il personale valorizzato mediante costi unitari standard, l'IRAP non può essere imputata separatamente né aggiunta al costo risultante dall'applicazione dell'UCS prevista dall'articolo 11.1 dell'Avviso. La quota forfettaria di cui all'articolo 11.2 determina complessivamente i costi diversi dai costi diretti del personale, mediante applicazione del tasso del 40% ai costi diretti del personale riconosciuti ammissibili. Non è pertanto prevista l'imputazione o il riconoscimento di una specifica quota del forfait riferita all'IRAP, né alcun incremento del contributo a tale titolo.
<i>Quesito 7</i>	Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca disciplinati dagli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 240/2010 non prevedono un monte ore contrattualmente definito. Considerato che, ai fini della rendicontazione, viene convenzionalmente assunto un monte annuo pari a 1.500 ore (125 ore mensili), si chiede conferma che tale riferimento possa essere utilizzato per la predisposizione dei timesheet.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



<i>Risposta 7</i>	No. L'Avviso non prevede l'utilizzo del monte ore convenzionale di 1.500 ore annue (125 ore mensili). Per il personale non in organico specificamente contrattualizzato e interamente dedicato al progetto, il cui costo è riconosciuto a costo reale ai sensi dell'articolo 11.1, commi 15 e 16, l'Allegato I consente di attestare nei timesheet le giornate di attività mediante l'apposizione di una "X", indicando il Work Package (WP), l'attività svolta e gli output o le evidenze collegate. Il parametro convenzionale richiamato nel quesito non è pertanto utilizzabile per la compilazione dei timesheet previsti dall'Avviso.
<i>Quesito 8</i>	Si chiede di confermare se il personale reclutato specificamente per il progetto possa essere impiegato su più macro-attività progettuali, ad esempio ripartendo il proprio impegno tra attività standard e attività di divulgazione e dimostrazione.
<i>Risposta 8</i>	Sì. L'obbligo previsto dall'articolo 11.1, commi 15 e 16, secondo cui il rapporto del personale non in organico deve essere interamente dedicato al progetto, riguarda il progetto nel suo complesso e non comporta l'assegnazione della risorsa a un'unica macro-attività o Work Package (WP). Il personale può pertanto essere impiegato in più attività previste dal progetto approvato, comprese quelle di dimostrazione e divulgazione, purché coerenti con il profilo professionale e le competenze della risorsa, nonché con l'incarico conferito, e documentate secondo le modalità previste dall'Avviso e dall'Allegato I – Timesheet. Per i costi del personale riferiti alle attività dimostrative, divulgative, informative, di disseminazione e di trasferimento dei risultati resta fermo il limite del 15% previsto dall'articolo 11.1, comma 12, lettera c), dell'Avviso.
<i>Quesito 9</i>	Con riferimento al personale rendicontato mediante costi standard (es. Operai dei partner agricoli), si chiede di chiarire quale costo orario debba essere assunto ai fini della rendicontazione nel caso in cui il costo reale sostenuto dal datore di lavoro risulti inferiore al corrispondente costo standard.
<i>Risposta 9</i>	Deve essere applicato il costo unitario standard previsto dall'articolo 11.1, comma 5, dell'Avviso per la categoria, il livello e la mansione di riferimento, indipendentemente dal costo reale sostenuto dal datore di lavoro. Per il personale agricolo dipendente con qualifica di operaio, collaboratore o coadiuvante, il costo unitario standard è pari a 19,15 euro/ora. Ai sensi dell'articolo 11.1, commi 6 e 7, il costo riconoscibile è determinato moltiplicando il costo unitario standard applicabile per le ore effettivamente dedicate alle attività progettuali e documentate mediante timesheet, nei limiti di quanto ammesso e approvato. Non è pertanto previsto il confronto con il costo reale sostenuto dal datore di lavoro né la riduzione del costo unitario standard in funzione di quest'ultimo.
<i>Quesito 10</i>	Con riferimento alla risposta n. 1 delle FAQ aggiornate al 31 luglio 2026, si chiede di chiarire se, ai fini dell'ammissibilità prevista dall'articolo 6, paragrafo 6.1, comma 2, lettera e), un Ente del Terzo Settore operante nel settore della ricerca: a) debba necessariamente essere costituito nella forma di impresa privata; b) possa essere ammesso anche qualora si tratti, ad esempio, di un'Associazione di promozione sociale che svolge attività economica ed è iscritta alla CCIAA o titolare di partita IVA; c) possa essere ammesso anche qualora non svolga attività economica, tenuto conto di quanto previsto dalla nota n. 9 al comma 6 del medesimo paragrafo, in materia di separazione contabile tra attività economiche e non economiche.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



<i>Risposta 11</i>	La qualifica di Ente del Terzo Settore non preclude l'ammissibilità, ma non è di per sé sufficiente. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 6.1, comma 2, lettera e), il soggetto privato deve essere riconducibile a un'impresa operante nel settore della ricerca. La nozione di impresa deve essere intesa in senso funzionale e non richiede necessariamente l'assunzione di una specifica forma societaria o commerciale. Può pertanto essere ammissibile anche un Ente del Terzo Settore, compresa un'Associazione di promozione sociale, qualora eserciti effettivamente un'attività economica nel settore della ricerca e possieda i requisiti previsti dal comma 6. L'iscrizione alla CCIAA, il possesso della partita IVA o altri elementi analoghi possono concorrere a comprovare tale condizione, ma non sono, singolarmente considerati, sufficienti a determinarne automaticamente l'ammissibilità. Diversamente, un Ente del Terzo Settore di natura privata che svolga esclusivamente attività non economiche non può essere ricondotto, ai fini della disposizione in esame, alla categoria delle «imprese private operanti nel settore della ricerca». La nota n. 9 non amplia la categoria dei soggetti ammissibili, ma disciplina il caso in cui un soggetto già riconducibile alla categoria prevista dalla lettera e) svolga sia attività economiche sia attività non economiche. In tale ipotesi deve essere assicurata, ove pertinente, un'adeguata separazione contabile tra le due tipologie di attività. La nota consente, quindi, la compresenza di attività economiche e non economiche, ma non fa venir meno, per i soggetti privati, la necessaria riconducibilità alla nozione di impresa. La verifica è effettuata in sede istruttoria sulla base della natura giuridica del soggetto, delle attività effettivamente esercitate, della documentazione prevista dal comma 6 e del ruolo attribuito nell'ambito del progetto.
<i>Quesito 11</i>	Con riferimento all'Allegato D – Dichiarazione di partenariato e all'Allegato E – Regolamento interno del partenariato, si chiede se tali documenti debbano essere obbligatoriamente sottoscritti digitalmente da tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti oppure se sia ammessa anche la firma autografa. Si chiede inoltre se sia possibile utilizzare, nell'ambito del medesimo partenariato, modalità di sottoscrizione differenti, prevedendo, ad esempio, la firma digitale da parte di alcuni partner, come l'Università, e la firma autografa da parte degli altri, con successiva acquisizione e trasmissione del documento in formato PDF. In caso di utilizzo di modalità di firma differenti, si chiede infine quale procedura debba essere adottata per garantire la validità del documento complessivo da allegare alla domanda di sostegno.
<i>Risposta 11</i>	Gli Allegati D ed E devono essere sottoscritti da tutti i partecipanti al partenariato, secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 6, paragrafo 6.2, comma 4, e dall'articolo 14, paragrafo 14.2, comma 2, lettera d), dell'Avviso. Non è tuttavia prescritto l'utilizzo esclusivo della firma digitale: sono ammesse la firma autografa, la firma digitale o elettronica qualificata e l'utilizzo congiunto delle due modalità. In caso di firme miste, deve essere utilizzata un'unica versione definitiva del documento: si appongono prima le firme autografe, si acquisisce il documento completo in formato PDF e, successivamente, si appongono le firme digitali sul medesimo file. Il file così formato deve essere trasmesso senza ulteriori modifiche o scansioni. L'Allegato D firmato in forma autografa deve essere corredato dalla copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000.